



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

## PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Adunanza di prima convocazione.

**Deliberazione n. 78 del 19/12/2023**

**OGGETTO: REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE A FAVORE DI MANTOVA AMBIENTE SRL QUALE GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI CON LA CONSEGUENTE ESTENSIONE DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2026**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari

All'appello risultano:

|                     |          |
|---------------------|----------|
| SALVARANI MASSIMO   | Presente |
| PASETTO BARBARA     | Presente |
| LICON ANDREA        | Presente |
| ANDRETTI ANGELO     | Presente |
| MARI ROBERTO        | Presente |
| RESCIGNO VITTORIO   | Presente |
| DORINI MORENO       | Presente |
| MANCINI ALESSANDRO  | Presente |
| SCIRPOLI PASQUALINO | Presente |
| BONORA GUIDO        | Presente |
| VANELLA MARA        | Presente |
| BUOLI MONICA        | Presente |
| BINDINI ANDREA      | Presente |
| LUPPI MARIO         | Assente  |
| BASTIANINI MARCO    | Presente |
| BETTONI GIANFRANCO  | Presente |
| FACCHINI RENATA     | Presente |

**PRESENTI N. 16**

**ASSENTI N. 1**

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Ciribanti Vanessa, Della Casa Barbara, Bollani Davide.

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **5** dell'ordine del giorno

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Vista la seguente proposta di deliberazione:*

PREMESSO:

- che il Comune di Porto Mantovano in data 30 aprile 2009 ha stipulato con la società Mantova Ambiente srl il contratto per l'affidamento del servizio pubblico locale dei rifiuti urbani integrato, rep. 7319;
- che a seguito dell'introduzione del sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti venivano approvate le modifiche e le integrazioni al contratto di cui sopra e il Comune di Porto Mantovano stipulava con Mantova Ambiente Srl in data 17 febbraio 2011 un contratto - n. Rep. 7390 - di affidamento in concessione del servizio assorbente il contratto di servizio pubblico locale dei rifiuti urbani integrato;
- che ai sensi dell'art. 4 del suddetto contratto la concessione avrà scadenza al 31/12/2024 e in merito l'Amministrazione Comunale, a seguito di approfondimenti tecnico amministrativi sul tema, intende fornire le necessarie indicazioni su come procedere in vista della summenzionata scadenza contrattuale;
- che in data 26/05/2022 tra il Comune di Porto Mantovano e la società Mantova Ambiente srl è stato stipulato un accordo finalizzato a coprire il disequilibrio del gestore, garantendo così la sostenibilità economica della gestione del servizio;

CONSIDERATO che in tema di pubblici servizi ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera e) del D.Lgs 267/2000, il Consiglio Comunale ha competenza decisionale, "*... ai seguenti atti fondamentali: e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione*";

RITENUTO pertanto di demandare al Consiglio Comunale la decisione di confermare, anche per il futuro, la modalità di gestione del servizio pubblico integrato dei rifiuti urbani tramite l'istituto della Concessione come attualmente in corso e come già contenuto nel DUP 2024 - 2026;

CONSIDERATO:

- che il Decreto legislativo n. 201 del 23/12/2022 all'art. 5 comma 2 recita: "*Le regioni incentivano, con il coinvolgimento degli enti locali interessati, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, anche tramite aggregazioni volontarie, superando l'attuale assetto e orientandone l'organizzazione preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio*";
- che seppur in Lombardia non siano stati definiti gli ambiti ottimali (ATO) in materia di rifiuti, la norma spinge e incentiva gli enti a creare tali ambiti, anche in modo volontario, per una più efficace ed efficiente organizzazione del servizio con evidenti vantaggi sul piano progettuale e finanziario;
- che la maggior parte dei comuni della provincia di Mantova (n. 46 Comuni), rispetto alle concessioni del servizio dei rifiuti, hanno adottato una forma di affidamento in aggregazione, con un primo contratto decorrente dal 2008 al 2016 e un secondo contratto attualmente in corso, in scadenza al 31 dicembre 2026;
- che il comune di Porto Mantovano avrebbe quindi un interesse fattivo e concreto ad allinearsi a questi comuni per organizzare con gli stessi un Ambito Ottimale volontario per la concessione del servizio integrato dei rifiuti urbani a partire quindi dal 1° gennaio 2027 invece di proseguire in modalità autonoma e non in linea con le indicazioni normative sopra richiamate;

VERIFICATO:

- che a partire dal 2020 è subentrata la nuova normativa di ARERA, periodicamente aggiornata, che ha imposto una regolazione dei piani finanziari prima sull'anno e poi sui quattro anni incidendo in maniera significativa sugli equilibri economici e finanziari;
- che in base alle recenti indicazioni di ARERA il Piano Finanziario dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022 – 2025, approvato con Deliberazione di CC n. 40 del 28/4/2022, viene aggiornato con cadenza biennale e pertanto per il biennio 2024-2025 l'aggiornamento dovrà essere approvato entro il 30 aprile 2024 ai sensi della vigente normativa, prevedendo un consistente incremento dei costi del servizio in gran parte dovuto all'inflazione da spalmare appunto nel prossimo biennio con aggravio economico delle tariffe a carico dei cittadini;
- che Mantova Ambiente, nelle more di predisposizione del nuovo PEF, ha inoltrato una istanza di revisione del contratto (prot. 26306 del 12/12/2023) con la conseguente estensione del servizio di due anni e quindi fino al 31/12/2026, condizione che consentirebbe alla società di mantenere pressoché inalterati i costi del servizio offrendo la possibilità di recuperare i maggiori oneri imposti da ARERA nel maggior tempo a disposizione;
- che, in particolar modo, l'aggiornamento infra-periodo previsto dal MTR2 di Arera introduce una serie di incrementi che agiscono sia sulla base di calcolo dell'anno 2021 per il piano finanziario dell'anno 2023 (+ 4,5 %) che sulle annualità 2023 e 2024 per effetto degli aumenti inflazionistici, che sul piano finanziario dell'anno 2024 portano ad un + 13,7 %;
- che gli adeguamenti sopra riportati possono essere ammortizzati attraverso l'applicazione del solo tasso di inflazione programmata come declinato secondo le regole MTR pro tempore vigenti (per il biennio 2024-2025 corrispondente al 2,7%), mantenendo in essere quanto già previsto nell'Accordo del 26 maggio 2022, garantendo, quindi, l'equilibrio economico e finanziario della gestione attraverso il conseguente adeguamento della scadenza del suddetto Accordo al 31 dicembre 2026. Tale adeguamento, favorirebbe, a sua volta, il corretto bilanciamento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del servizio per tutta la durata del contratto, ammortizzando l'impatto che si realizzerebbe in un solo esercizio applicando le percentuali previste dalle delibere dell'Autorità.

VISTO il D.Lgs. 36/2023 che all'art. 178 comma 5 prevede come la durata dei contratti di concessione sia prorogabile soltanto ai sensi del successivo art. 192 comma 1 che recita: *“Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa”*.

RITENUTO che le condizioni imposte da ARERA, ovvero il nuovo metodo di approvazione dei PEF con periodo regolatorio di 4 anni rientri nel suddetto articolo in quanto rappresenta in maniera inequivocabile *“eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili”* come pure gli incentivi delle regioni alla formazione degli ambiti ottimali volontari per l'affidamento del servizio in esame rispecchia tale normativa;

VISTO che la revisione contrattuale proposta da Mantova Ambiente rientra nelle norme di legge ed è conveniente per il comune di Porto Mantovano per il duplice motivo di portare la scadenza al 31/12/2026 unitamente alla maggior parte dei comuni mantovani e per il vantaggio di approvare un PEF contenuto negli incrementi a vantaggio delle tariffe poste a carico dei cittadini;

VISTA la bozza di addendum contenente la revisione del contratto, che conferma le modalità di espletamento del servizio attualmente in corso recependo l'incremento come sopra già specificato, che ha come obiettivo quello di generare una minor ricaduta sui futuri pef rispetto a quanto previsto dalla normativa Arera, l'estensione del servizio di concessione sino al 31/12/2026 e le modalità di gestione e manutenzione delle nuove vasche delle acque di seconda pioggia del centro di raccolta

comunale realizzate lo scorso anno al fine di convogliare correttamente le acque derivanti dall'area del centro;

CONSIDERATO che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, la revisione contrattuale con conseguente estensione di soli due anni non apporta modifiche sostanziali che alterano la natura della concessione in essere;

#### **RICHIAMATE**

- la Deliberazione n. 50 del 29/06/2021 di approvazione del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani sull'intero territorio comunale come modificato ai sensi del D.lgs 116/2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 29/03/2022 di approvazione della "Carta dei Servizi della gestione rifiuti" della società Mantova Ambiente, dalla stessa trasmessa in quanto propedeutica all'individuazione del posizionamento nello schema regolatorio di cui all'art. 3 della deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 31/03/2022 avente ad oggetto: "Individuazione obblighi di qualità contrattuale e tecnica della gestione dei rifiuti urbani del comune di Porto Mantovano nella quale è stato individuato lo schema I della matrice degli schemi regolatori di cui all'art. 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) alla deliberazione di ARERA n. 15 del 18/1/2022 quale schema di riferimento applicabile per gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi per il periodo di riferimento 2022-2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 27/04/2022 avente ad oggetto: Approvazione dell'accordo tra comune di Porto Mantovano e Mantova Ambiente srl, in qualità di gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani per il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario nei PEF del periodo regolatorio 2022 – 2025;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/04/2022 avente ad oggetto: "approvazione dell'accordo tra comune di Porto Mantovano e Mantova Ambiente srl, in qualità di gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani per il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario nei PEF del periodo regolatorio 2022 - 2025

RITENUTO di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di sottoscrivere l'atto di revisione contrattuale avente i contenuti sopra esposti;

VISTE le delibere n. 443/2019, n. 363/2021, n. 389/2023, n. 487/2023, n. 499/2023 e della Determina n. 1/2023 di ARERA

Richiamate le norme vigenti in materia;

#### **DELIBERA**

1. DI CONFERMARE E RIBADIRE tutto quanto in premessa riportato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI STABILIRE, stante le competenze proprie del Consiglio Comunale in materia di "*organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi,...*" ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera e) del D.Lgs 267/2000, anche per il futuro la modalità della Concessione per l'erogazione del servizio pubblico integrato dei rifiuti urbani confermando di fatto quella attualmente in corso;
3. DI ACCOGLIERE l'istanza pervenuta da Mantova Ambiente in data 12/12/2023 prot. 26306 per la revisione contrattuale con conseguente estensione del servizio fino al 31/12/2026 per il duplice motivo di portare la scadenza al 31/12/2026 unitamente alla maggior parte dei comuni mantovani, consentendo all'Amministrazione di valutare la forma di affidamento più consona anche in virtù dell'Art.5 comma 2 del D. Lgs. 201/2022, e per il vantaggio di approvare PEF contenuti negli incrementi anche a vantaggio delle tariffe poste a carico dei cittadini;

4. DI RICONOSCERE altresì per il comune di Porto Mantovano un interesse fattivo e concreto ad allinearsi alla maggior parte dei comuni della provincia di Mantova aventi le concessioni del servizio dei rifiuti in scadenza al 31 dicembre 2026 per valutare l'organizzazione con gli stessi di un Ambito Ottimale volontario per la concessione del servizio integrato dei rifiuti urbani a partire dal 1 gennaio 2027 invece di proseguire in modalità autonoma e non in linea con le indicazioni normative del D.Lgs. 201/2022;
5. DI APPROVARE lo schema di revisione del contratto avente i seguenti principali contenuti:
- ✓ modalità di espletamento del servizio pubblico integrato dei rifiuti urbani alle medesime condizioni del contratto attualmente vigente;
  - ✓ costi del servizio, rispetto alle previsioni di ARERA, con adeguamento dei piani finanziari legati al solo tasso di inflazione programmata (rpia) come declinato secondo le regole MTR tempo per tempo vigente (per il biennio 2024-2025 corrispondente al 2,7%), mantenendo in essere quanto già previsto nell'Accordo del 26 maggio 2022, garantendo, quindi, l'equilibrio economico e finanziario della gestione fino alla nuova scadenza al 31 dicembre 2026.
  - ✓ estendere conseguentemente il servizio al 31 dicembre 2026;
  - ✓ integrazione relativa alla gestione e manutenzione delle vasche di seconda pioggia a servizio del centro di raccolta comunale;
6. DI CONFERMARE quanto già previsto dal Contratto vigente (Rep. 7390/2011) e segnatamente:
- la restituzione dei costi sostenuti dal Comune e dallo stesso determinati e fatturati a Mantova Ambiente in qualità di soggetto autorizzato a recuperare tali costi attraverso la fatturazione all'utenza (Art.39);
  - il riconoscimento al Comune del corrispettivo quantificato in euro 25.500,00 per ogni anno solare al netto dell'IVA all'aliquota di legge;
  - un ribasso percentuale sul prezzo a base di gara pari al 1,619% da applicarsi come previsto dalla documentazione di gara, che concorre all'abbattimento della tariffa a carico dell'utenza (rif. offerta economica).
7. DI DARE ATTO che la revisione contrattuale rientra nell'art. 192 comma 1 del D.Lgs 36/2023 in quanto deriva dalle sopraggiunte disposizioni di ARERA in termini di regolazione del servizio oltre che dalle indicazioni normative di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 201/2022 in tema di formazione di ambiti territoriali ottimali volontari;
8. DI DARE MANDATO al Responsabile dell'area tecnica di sottoscrivere la revisione contrattuale;

*Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :*

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI:** “La parola all'Assessore Ghizzi”.

**GHIZZI:** “Grazie, Presidente e buonasera a tutti. Cercherò di essere il più conciso possibile e spero anche chiaro. Innanzitutto, qual è il motivo di questa delibera e perché proprio adesso? Come sapete o, comunque, come avrete avuto modo di leggere, il contratto in essere per i rifiuti è in scadenza al

31.12.2024, quindi s'è posto in questi mesi il problema di capire come evitare che gli aumenti inflazionistici dell'inflazione reale, che si sono verificati in questi ultimi due anni, si riflettessero in maniera negativa sulle tariffe del servizio e dovessero essere coperti in qualche modo con un solo anno di servizio.

In questi ultimi mesi ARERA ha deliberato una serie di interventi, disciplinando diverse questioni, tra cui anche, appunto, la possibilità del gestore di vedersi riconosciuti gli aumenti inflazionistici reali che, secondo un calcolo fatto da ARERA, porterebbero ad un aumento del costo del Piano di oltre il 13%, quindi con evidenti e possibili effetti sulle tariffe in maniera importante.

Per cercare di scongiurare questo pericolo per le tariffe dei cittadini, abbiamo cercato di capire con Mantova Ambiente come fare. Una proposta che è stata accolta è stata quella di prolungare di due anni la durata del contratto, prorogandola quindi al 31.12.2026, intendendo così di diluire in qualche modo l'effetto dell'aumento inflazionistico. Sostanzialmente, in che modo? Chiedendo al gestore di limitarsi all'applicazione dell'inflazione programmata, che nel caso delle annualità 2024 e 2025 è già fissata al 2,7%, mantenendo in piedi quegli accordi già presi nel 2022, portando anche quelli al 31.12.2026, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario del gestore e evitando picchi tariffari. Questa è una soluzione che sicuramente eviterà ai cittadini di vedersi aumentare le tariffe dei rifiuti in maniera indiscriminata. Inoltre, porta un altro vantaggio molto importante, quello appunto di prolungare il contratto al 31.12.2026, facendolo scadere in concomitanza con la maggior parte dei contratti in essere degli altri Comuni, sia quelli già gestiti da Mantova Ambiente, sia quelli non gestiti da Mantova Ambiente. Il fatto che molti Comuni vadano, in questo modo, a scadenza nel 2026, consente anche l'applicazione di una Direttiva di una indicazione che è contenuta in un Decreto Legislativo della fine dell'anno scorso e che, in qualche modo, caldeggia, dove non ci sono Ambiti Territoriali Ottimali già costituiti, la creazione di Ambiti Territoriali Ottimali volontari, quindi raggruppamenti di Comuni, che possano, nel momento in cui sarà pronta una nuova gara per la gestione del servizio, che sia quello dei rifiuti o che siano altri servizi di interesse regionale, realizzare una qualche economia di scala sul servizio stesso. Questa, dunque, è una possibilità che, con la proroga alla fine del 2026, il Comune di Porto Mantovano si tiene. E' chiaro che potrà sempre decidere, nel 2026, di continuare ad andare da solo, ma almeno ha la possibilità di decidere di fare massa critica con altri Comuni, spuntando quindi magari prezzi più bassi o comunque migliori e servizi migliori. Questi, dunque, sono i motivi per cui facciamo questa revisione. Qual è il motivo per cui la facciamo adesso? E', ovviamente, una diretta conseguenza: la facciamo adesso per cercare di avere già, sul 2024, questa sorta di tariffa controllata, calmierata nell'aumento. Anche perché il PEF dei rifiuti che noi abbiamo approvato era quadriennale; ricorderete, infatti, che nel 2022 avevamo approvato un Piano quadriennale, che prevedeva già la revisione infra-periodo, quindi a metà del periodo regolatorio. Adesso, quindi, sarebbe stata da fare ed il termine, per la verità, è fidato dalla legge ed è quello del 30 aprile. Ci sarebbe quindi stata da fare la revisione infra-periodo con il ritocco degli anni 2024 e 2025. In quell'occasione, dunque, sarebbero intervenuti gli aumenti inflazionistici reali e quindi il problema sulle tariffe. In questo modo, cioè con questa deliberazione adesso, sfrutteremmo già nel 2024 la calmierazione, dovuta al fatto che applicheremmo solo l'inflazione programmata e non quella reale. Questo, in estrema sintesi, è il motivo per cui facciamo questa revisione con proroga ed anche il motivo per cui la facciamo adesso. Resto a disposizione per domande, qualora ce ne fossero. Grazie!”.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI:** “Grazie, Ass. Ghizzi! Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di intervenire, possiamo passare subito all'approvazione. Metto ai voti il punto n.5.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 16.

Risulta assente il consigliere Luppi.

Voti favorevoli n. 9 (Salvarani, Licon, Andreotti, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni), contrari n. 6 (Buoli, Bindini, Bastianini, Pasetto, Mari, Rescigno), astenuti n. 1 (Facchini)

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA**

Di approvare la suindicata deliberazione.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI:** “Pongo al voto l’immediata eseguibilità della presente deliberazione”.

E SUCCESSIVAMENTE

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA**

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 9 (Salvarani, Licon, Andreotti, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni), contrari n. 6 (Buoli, Bindini, Bastianini, Pasetto, Mari, Rescigno), astenuti n. 1 (Facchini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente  
MARI ROBERTO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale  
MELI BIANCA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)